

La Camera,

considerato che negli ultimi anni è cresciuto il numero delle famiglie incluse nella fascia di povertà e per le quali il pagamento del canone televisivo sottrae mezzi di sussistenza altrimenti destinati a consumi alimentari e/o essenziali;

che, al tempo stesso, si fanno sempre più faraonici i premi dei concorsi a quiz svolti dalle trasmittenti RAI-TV, come quelli erogati settimanalmente dalla rubrica « Carramba che fortuna », sovente miliardari o plurimiliardari;

che la riduzione del canone TV al 50 per cento per le famiglie delle fasce di povertà potrebbe essere compensata dalla traduzione della metà dei massimali di spesa assegnata a ciascuna rete per premi e giochi a *quiz*;

impegna il Governo:

a ridurre a far tempo dal 1999 il canone TV in ragione del 50 per cento per gli utenti facenti parte di famiglie della fascia di povertà ed a promuovere le iniziative volte a far ridurre alla metà le dotazioni delle singole reti televisive della RAI-TV per concorsi e giochi *quiz* a premi.

**9/5267/91** Garra.

La Camera,

premesso che:

si è conclusa in questi giorni la fase più delicata per la definizione del patto territoriale dell'area sud della Basilicata con la trasmissione dei progetti d'impresa per l'istruttoria finanziaria alla banca che ne curerà l'*iter*;

si prevede un investimento di 150 miliardi in iniziative imprenditoriali con una agevolazione richiesta di poco inferiore ai 100 miliardi;

entro il prossimo 30 novembre verrà presentata domanda, da parte dei soggetti promotori, di finanziamento a va-

lere sui fondi dell'esercizio nell'anno in corso, così come previsto dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998;

l'area interessata dal patto territoriale è stata colpita duramente dal sisma del settembre scorso e si sta iniziando l'opera di ricostruzione;

questo strumento della contrattazione programmata costituisce una occasione imprevedibile per il rilancio di un'area dalla disoccupazione elevata afflitta da una condizione socio-economica delicata e ora aggravata dall'evento sismico;

impegna il Governo:

affinché in sede di esame delle candidature dai patti territoriali venga sancita la priorità in favore dell'area sud della Basilicata, cioè di un territorio oggettivamente svantaggiato e che attende questo strumento della concertazione territoriale per un rilancio della sua economia e soprattutto dell'occupazione.

**9/5267/92** Molinari, Pittella.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti dello Stato;

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

**9/5267/93** Cicu, Pagliuca, Massidda.

La Camera,

considerato che la legge 7 agosto 1997, n. 266 « Interventi urgenti per l'economia » stabilisce che, per le domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, non ammesse ai contributi per carenza di fondi è riconosciuto, in via sostitutiva, un contributo pari all'abbattimento di 4 e 2 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento che penalizza, data la particolare gravosità dei tassi di riferimento, lo sviluppo economico delle imprese;

considerato che l'articolo 41 del disegno di legge n. 5267 prevede un rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 pari a 60 miliardi per gli anni 1999 e 2000;

ritenuto che tali risorse siano insufficienti a garantire la ripresa economica delle aziende ed ad evadere tutte le domande presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, nonché a coprire i reali costi sostenuti dalle imprese che sono gravate di interessi particolarmente elevati in quanto determinati al momento della stipula del contratto di finanziamento;

considerato, altresì, come sopra evidenziato, che i tassi di riferimento previsti, in assenza di risorse disponibili, sono particolarmente elevati tanto da costringere le imprese, che avevano stipulato contratti di finanziamento, in una situazione di grave crisi economica che si ripercuote sull'intero settore del commercio;

considerato, infine, che le imprese si trovano oggi proprio per le ragioni sopra esposte, nella irrealistica situazione di godere di benefici che sarebbero ben maggiori se negoziati liberamente con gli istituti di credito;

impegna il Governo

ad avviare una seria e globale politica di interventi in questo settore per risolvere l'annoso problema provocato dall'insufficienza di risorse previste dalle leggi sul

credito agevolato e garantire alle imprese, un adeguato rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 in modo da compensare gli elevati tassi praticati nei loro confronti per l'insufficienza delle risorse disponibili o a rivedere l'entità dell'abbattimento dei tassi di riferimento.

**9/5267/94** Cosentino, Scaltritti.

La Camera,

considerato che:

il bacino di utenza della casa da gioco di Campione d'Italia coincide prevalentemente con il territorio lombardo;

la partecipazione della regione Lombardia alla società per azioni prevista dall'articolo 24 del disegno di legge n. 5267 per la gestione della suddetta casa da gioco può rappresentare elemento di equilibrio, di sintesi e di garanzia per tutti gli altri partecipanti;

il richiamato articolo 24 non esclude, ma non prevede espressamente la partecipazione della regione Lombardia nella suddetta società;

impegna il Governo:

ad assicurare la partecipazione della regione Lombardia nella società stessa con connotazioni di rappresentatività, di equilibrio e di garanzia.

**9/5267/95** Possa, Taborelli.

La Camera,

premesso che:

per effetto del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 il premio di fermo definitivo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, percepito a partire dal 1° gennaio 1998, non concorre

alla formazione del reddito mentre lo stesso premio percepito in epoca precedente viene considerato « sopravvenienza attiva » e fiscalmente assoggettato all'articolo 55 del TUIR;

considerato che:

da ciò si determina una disparità di trattamento fiscale per quegli *ex* armatori che hanno già contribuito al raggiungimento della finalità del premio rappresentata dalla riduzione dello sforzo di pesca e in aderenza al TUIR devono continuare solo « formalmente » l'attività di impresa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimediare a tale disparità estendendo con proprio atto amministrativo il dettato del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 anche alla riserva di premio per fermo definitivo di pesca percepito in data antecedente al 1° gennaio 1998 e come consentito dall'articolo 55 del TUIR, accantonato in apposito fondo del passivo.

**9/5267/96** Giacalone.

La Camera,

premesso che:

la giusta esigenza di contrarre la spesa pubblica corrente non può avvenire a scapito dei diritti fondamentali di nessuna categoria di lavoratori, mentre l'utilizzo sempre più massiccio dell'assegnazione di appalti, da parte delle pubbliche amministrazioni, con la metodologia del massimo ribasso, in modo particolare nel settore delle imprese di pulimento, sta producendo effetti di grave restringimento della base occupazionale ed il disconoscimento dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di legge;

tale situazione rischia di estromettere dal mercato tutte quelle aziende interessate al rispetto degli oneri fiscali e previdenziali e contestualmente di favorire l'ingresso nel mercato degli appalti di società o cooperative cosiddette « spurie »;

la stessa Commissione lavoro della Camera ha approvato due risoluzioni che impegnavano il Governo ad emanare atti legislativi volti a superare il sistema del massimo ribasso utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

impegna il Governo

ad una rapida definizione della questione atta a consentire, attraverso la generalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori;

a diramare una circolare interministeriale, dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro, relativa al costo orario della manodopera per permettere alla pubblica amministrazione, ai vari livelli, di attuare comportamenti omogenei nella valutazione delle offerte al fine di escludere tutte quelle non coerenti con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi.

**9/5267/97** Sciacca.

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge n. 5267, « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo », il Parlamento ha autorizzato la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999 in favore della prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale, ossia per il sostegno alle esportazioni italiane;

è intenzione del Governo, in particolare dei Ministri del commercio estero e per le politiche agricole di dare il via ad un programma triennale di comunicazione e promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici;

per troppi anni il settore agroalimentare e dei prodotti tipici e tradizionali italiani sono stati poco promossi all'estero e sempre limitate sono state le risorse finanziarie destinate a questo scopo (si pensi che la Francia destina alla promozione all'estero dei suoi prodotti agroali-

mentari cifre che sono mediamente di dieci volte superiori alle corrispondenti italiane);

per dare effettivamente slancio all'esportazione delle produzioni tipiche italiane, oltre ai necessari interventi logistici ed a quelli a carattere programmatico bisogna anche che le istituzioni pubbliche preposte all'*export* ricevano finanziamenti appropriati e non limitati come fino ad oggi è avvenuto, a somme che non hanno quasi mai superato i dieci miliardi di lire;

delle nuove risorse che la manovra destina per promuovere l'*export* italiano, almeno una quota non inferiore al 25 per cento bisogna che sia destinata alla promozione internazionale dei nostri prodotti agroalimentari, enogastronomici, tipici e di qualità;

sempre in tema di valorizzazione del patrimonio dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici, è noto che l'Italia possiede percorsi e centri rurali dove si svolgono attività di promozione e divulgazione delle tradizioni artistiche ed agricole delle rispettive popolazioni locali, si tratta di aree rurali ben circoscritte che meritano di essere protette alla stregua dei beni ambientali ed artistici e per i quali prevede l'UNESCO;

impegna il Governo:

a destinare almeno un quarto delle nuove risorse finanziarie per l'*export*, come richiamate in premessa, alla promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, nonché di quelli biologici e delle aree svantaggiate;

a far sì che almeno 50 miliardi di lire siano assegnati all'ICE affinché effettui consistenti campagne di informazione e di penetrazione commerciale dei prodotti tipici del settore del primario nei mercati esteri, anche per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese agroalimentari, in particolare di quelle piccole attività dedite alle produzioni protette con denominazione di origine;

a garantire un maggior coordinamento delle iniziative promozionali svolte dai vari soggetti periferici, soprattutto tra quelle delle regioni e delle camere di commercio;

ad attivarsi affinché vengano inseriti nella lista di protezione del patrimonio mondiale UNESCO anche i centri ed i percorsi rurali a forte tradizione agricola-gastronomica e pastorale.

**9/5267/98** Pecoraro Scanio.

La Camera,

preso atto che:

nei documenti di bilancio non sono previsti interventi a favore delle zone recentemente colpite da gravissimi eventi alluvionali in Campania;

che tale mancata previsione non può essere assolutamente giustificata dalle provvidenze previste nella legge n. 180 del 1998 che regola interventi nella fase emergenziale;

impegna il Governo:

a promuovere sollecite iniziative di finanziamento che consentano di ristabilire il grave stato di dissesto idrogeologico nonché un rapido processo di ricostruzione delle città campane colpite il 5 e 6 maggio 1998 dall'alluvione e segnatamente a Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancellò.

**9/5267/99** Rizzo, Cola, Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato il disposto dell'articolo 38, recante disposizioni in materia di prosecuzione degli interventi per il sistema stradale;

considerate le forti esigenze di viabilità e l'intenso traffico, anche e soprat-

tutto a fini commerciali che caratterizzano la strada statale n. 11 « Milano-Brescia »;

considerato che sulla strada statale n. 11 « Milano-Brescia » sono previsti tre lotti nel tratto « Chiari-Brescia », di cui il primo nel tratto « Brescia-Travagliato » in fase di progettazione, mentre il secondo e il terzo nel tratto « Travagliato-Chiari » sono pressoché completi, ma non collegati con alcuna strada e pertanto inutilizzabili;

atteso che l'ANAS prevede il completamento della citata opera entro il giugno 1999 ma i lavori sono palesemente in ritardo;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si rendano utilizzabili il secondo e il terzo tratto « Travagliato-Chiari » entro il giugno 1999, cioè nel rispetto dei tempi previsti.

**9/5267/100** Santandrea, Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato che nell'*ex-base* militare NATO di Comiso è in corso il progetto comunitario Konver di riconversione ad uso civile della base;

constatato che la società di progettazione che ha vinto la gara per elaborare il progetto di fattibilità della riconversione, prevede l'adeguamento delle strutture e la riattivazione della pista aeroportuale;

constatato altresì che tale intendimento viene auspicato e perseguito da diversi enti pubblici o da privati operanti nel settore;

impegna il Governo

ad inserire l'aeroporto di Comiso nella rete degli aeroporti minori di terzo livello prevedendo adeguati stanziamenti per i necessari adeguamenti delle strutture e della pista;

a semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio, con la massima pubblicità e trasparenza, di autorizzazioni e concessioni a quelle società di gestione aeroportuali formatesi secondo le norme vigenti che regolano la materia.

**9/5267/102** Caruso, Carlo Pace.

La Camera,

premessi che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 all'articolo 20 già prevede forme di riduzioni ed esenzioni per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività ricreativo-culturali, ai cinematografi, alle manifestazioni sportive, ai teatri, rivolte in particolare ai militari di leva e ai più giovani;

il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D'Alema, nel discorso di insediamento del suo Governo ha dichiarato che « Bisogna dare di più a chi, in primo luogo i giovani, finora ha avuto di meno... il Governo sa che il primo e fondamentale investimento da fare riguarda i giovani. La scuola, la formazione, l'università, le opportunità dell'accesso alla cultura e al mercato del lavoro »;

in tutta Europa esistono da anni forme di agevolazione, attraverso *youthcard* (carte giovani), rivolte alle fasce giovanili per garantire l'accesso in particolare alle offerte culturali, ma anche a forme di agevolazioni per i trasporti, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per le attività sportive e per il tempo libero;

in Italia decine di associazioni ed organizzazioni giovanili e culturali hanno da tempo richiesto l'istituzione di una « Carta giovani » diffusa sull'intero territorio nazionale che possa garantire facilitazioni per l'accesso alla cultura e per ottenere una vasta rete di agevolazioni come primo strumento per promuovere nuovi diritti di cittadinanza e partecipazione delle giovani generazioni;

in molte realtà comunali il servizio della « Carta giovani » è stato già realizzato da alcuni anni, ma è destinato solo ai giovani residenti e si riferisce ad offerte legate alla sola provincia erogatrice del servizio;

il diritto alla formazione e alla cultura oggi rappresentano lo strumento fondamentale per potersi orientare in una società in continua trasformazione ed evoluzione e il riconoscimento di tale diritto non passa più solo attraverso le tradizionali agenzie formative, ma si esprime in forme nuove e diverse e in luoghi molteplici;

sostenere la cultura di cui i giovani sono portatori e rendere loro accessibile ogni forma di sapere garantisce una valorizzazione delle forme di autoproduzione e di libertà creativa nei campi dell'arte, della musica, del teatro;

i giovani rappresentano una risorsa e investire sulle future generazioni significa investire sul nostro futuro;

impegna il Governo

a istituire entro il 1999 in accordo con le regioni, i comuni e le province, il « Servizio Carta giovani ». La « Carta giovani » dovrà rivolgersi ai giovani dai 14 ai 29 anni. Verrà diffusa attraverso i 630 « Informagiovani » esistenti nelle realtà comunali in tutto il territorio nazionale, e garantirà la gratuità o dei forti sconti per l'accesso ai musei, alle mostre artistiche, ai concerti, ai trasporti, alle strutture sportive ed una vasta rete di agevolazioni per la musica, l'informazione e il tempo libero, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per l'accesso alla rete degli « Informagiovani ». La « Carta giovani » dovrà consentire il collegamento con servizi offerti da altri Paesi europei in linea con le direttive dell'Unione europea;

a tenere entro il 1999 una convenzione nazionale con la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni giovanili

nella quale presentare e definire le linee per la realizzazione della « Carta giovani ».

**9/5267/103** Ruzzante, Valetto Bitelli, Saonara, Stanisci, Michelangeli, Cento, Pistelli, Chiavacci, Gambale, Cangemi, Frigato, Lucidi, Lumia.

La Camera,

considerato che:

i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e patrimoniale;

la determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell'attribuzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a quella già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono, non appare giustificabile;

impegna il Governo

ad applicare per l'accatastamento dei fabbricati classificati rurali le disposizioni per la conservazione del catasto terreni;

ad inserire i fabbricati strumentali rurali nella categoria D/10 senza attribuzione di rendita.

**9/5267/104** de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Misuraca, Amato, Morselli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

considerato che l'articolo 22 prevede che l'attività di monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica sia estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;

preso atto che il decreto ministeriale, recante « Norme sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle

classi nelle scuole di ogni ordine e grado », prevede deroghe alle disposizioni generali sulla formazione delle classi, in considerazione del disagio determinato dalla particolare connotazione territoriale delle zone ove sono ubicate le singole istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 22, a verificare se, nella formazione delle classi, siano state effettivamente valutate le condizioni oro-geografiche del territorio in cui sono dislocati gli istituti scolastici, nonché le situazioni di disagio che inevitabilmente si riscontrano nelle zone montane, soprattutto per raggiungere altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine e grado.

**9/5267/105** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Alborghetti, Dalla Rosa, Lembo, Fongaro, Cè.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato;

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due rami del Parlamento.

**9/5267/106** Bicocchi.

La Camera,

premesso che:

i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su strada con l'uso

dell'*Autovelox* non rappresentano un sistema educativo e deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma risultano essere unicamente un'azione repressiva con l'unico scopo di « far cassa » per continuare a vessare il cittadino;

i cittadini si sentono vittima di soprusi per l'uso « indiscriminato » e truffaldino di questo strumento per la rilevazione dell'eccesso di velocità degli automezzi;

sarebbe auspicabile che le multe elevate tramite l'*Autovelox* debbano essere immediatamente contestate;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per modificare l'attuale normativa che regola l'utilizzo dell'*Autovelox* nell'ottica che qualsiasi violazione deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo;

a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza che sono adibiti alle operazioni di funzionamento dell'*Autovelox*, debbano essere nelle immediate vicinanze dell'apparecchio per la rilevazione della velocità ed essere ben visibili da parte dell'automobilista in modo che loro per primi siano detrattori-educatori per l'automobilista;

a fare in modo che gli incassi derivanti dall'uso dell'*Autovelox* siano interamente accreditati al bilancio della regione nella quale è stata rilevata l'infrazione.

**9/5267/107** Anghinoni.

La Camera,

considerato che:

all'allegato 1 del disegno di legge n. 5267, sotto la dizione « Olio combustibile per riscaldamento », sono elencati due prodotti e più precisamente:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ);

b) a basso tenore di zolfo (BTZ);

dei quali uno l'ATZ (ad alto tenore di zolfo) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 1995 non è nell'elenco dei combustibili consentiti per il riscaldamento;

per lo stesso combustibile, il BTZ (basso tenore di zolfo) sono previste due accise, una per il riscaldamento, l'altra per l'uso industriale;

tale diversità di accisa per lo stesso prodotto è in controtendenza, avendo il Ministero delle finanze adottato una politica molto severa in termini di salvaguardia degli interessi dell'erario, armonizzando l'accisa dello stesso combustibile destinato ad usi diversi per evitare distorsioni e distrazioni;

tale aspetto è stato tenuto in considerazione nell'unificazione dell'accisa per il GPL nel corso dell'approvazione della legge in esame;

il BTZ (basso tenore di zolfo), prodotto di nicchia per la limitatissima quantità che viene consumata nel mercato nazionale a causa dei rilevanti investimenti per le avanzate tecnologie necessarie a produrlo, copre nella sua utilizzazione fasce di consumatori di rilievo sociale;

la progressione dell'accisa imposta al BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, mette tale combustibile in difficoltà sul mercato determinando abbandoni di molti operatori con conseguenze molto gravi in termini di sviluppo e occupazione;

impegna il Governo

a studiare e promuovere un intervento sull'accisa del BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, per uniformare l'accisa del BTZ per riscaldamento al BTZ per uso industriale e ciò per affrontare e positivamente risolvere i problemi sopra elencati;

a monitorare l'uso di questo combustibile per verificarne in maniera certa l'alta qualità ecologica, i ridotti consumi determinati dall'oggettiva difficoltà di produzione per gli alti costi degli impianti e la

scarsità della materia prima utilizzabile e procedere quindi nella certezza di nessun danno all'ambiente e di inesistenti problemi per l'Erario.

**9/5267/108** Ciani, Repetto.

La Camera,

considerato che:

la legge n. 64 del 1986 garantiva all'articolo 14 l'esenzione da IRPEG dei profitti derivanti da attività produttive realizzate nel Mezzogiorno;

tale esenzione veniva trasferita, in conformità agli articoli 14 e 106 del TUIR nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 467 del 1997, al socio della società il cui profitto godeva dell'esenzione;

precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'eventuale eccedenza di credito di imposta sui dividendi, anche a seguito di perdite d'esercizio da parte del socio percipiente, comportava la facoltà per quest'ultimo di riportare a nuovo o richiedere il rimborso dello stesso;

tutti gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, prima dell'attuale modifica intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 467, hanno goduto di tale beneficio e l'agevolazione è stata incorporata di fatto nei piani finanziari dell'impresa;

l'interpretazione della norma relativa al credito di imposta appare a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 467 ispirata a criteri di logicità ed uniformità, ma non può non essere evidenziata una diversa impostazione applicativa dell'agevolazione, da parte del Ministero delle finanze, prima della modifica intervenuta, impostazione che è stata tenuta nella dovuta considerazione, ai fini

dei benefici complessivi, da parte delle imprese che hanno valutato le opportunità di insediamento nel Mezzogiorno;

la competente Commissione parlamentare, nell'esame del decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime di credito di imposta sui dividendi, tra le osservazioni espresse nell'ambito del parere di competenza ha rilevato al punto 9 che: « Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse, ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita alla naturale scadenza »;

i problemi economici del Mezzogiorno inducono a ricercare valutazioni interpretative in grado di soddisfare legittimamente oltreché gli aspetti tecnici anche le aspettative socio-politiche,

impegna il Governo

a mantenere sotto il profilo interpretativo, sia pure in via transitoria, il riconoscimento dell'agevolazione anche qualora il percipiente risulti socio in perdita, ciò fino alla scadenza naturale dei contratti stipulati con gli imprenditori ai sensi della legge n. 64 del 1986 cioè fino al 2002.

**9/5267/109** Ladu, Repetto, Casinelli.

La Camera

visto il comma 2 dell'articolo 43, con il quale vengono dettate norme per l'accensione dei mutui da parte degli enti locali beneficiari;

considerato che la statuizione del disciplinare tipo viene demandata all'amministrazione statale competente;

tenuto conto che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono stabiliti criteri modalità e limiti;

impegna il Governo

a porre in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per la stipula del mutuo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di impegno previsti nel bilancio dello Stato (capitolo 7884/Tesoro).

**9/5267/110** Lucchese, Rallo, Giacalone, Lo Porto, Lumia.

La Camera,

visto l'A.C. 5267 « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » e dopo l'ampio dibattito effettuato in relazione all'emendamento n. 22.362;

considerato che le linee portanti dei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano sono regolamentate sia dagli accordi firmati il 18 febbraio 1984 e sia dal protocollo del 15 novembre 1984, e che già la ratifica di tali accordi internazionali impegnò il Parlamento in ampie discussioni e approfonditi dibattiti che oltretutto hanno prospettato e, per alcuni, auspicato soluzioni diverse da quelle concordate fra le parti;

preso atto che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica:

non può essere considerato un insegnamento culturale rivolto a tutti i cittadini, dato che offre « proposte di sostanziale adesione ad una dottrina »;

non può essere impartito con modalità e conseguenze incompatibili ad altre discipline scolastiche;

può essere facoltativo dato che, essendo impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, implica il dovere di uno Stato

laico a salvaguardare le proprie libertà e quegli stessi dettami costituzionali, come l'articolo 7, comma 1, («...indipendenti e sovrani.»), l'articolo 3, comma 2, («...rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,...»), l'articolo 19 (quando è usato il termine «...buon costume...») e l'articolo 33, comma 3, («...senza oneri per lo Stato.»);

non può continuare ad essere regolamentato da accordi che come conseguenze possono avere anche recenti esempi di chiara lesione di quei diritti civili ed individuali che sono alla base di un qualsiasi regime che vuol definirsi democratico;

rientra in quella stessa filosofia che vede lo stesso sforzo della Santa Sede di valorizzare le attività di volontariato volte alla evangelizzazione della società contrastare in modo forte con la costante pretesa di veder retribuiti gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica, principio coerente alla filosofia dei Patti lateranensi del 1929 ove la religione cattolica veniva considerata «religione di Stato», ma del tutto stridente con uno Stato laico che persegue i dettami dell'articolo 7 della Costituzione;

valutato inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985 (Intesa tra autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) necessita di modifiche sostanziali soprattutto nelle modalità dell'organizzazione dell'insegnamento (articolo 2) e nei profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione (articolo 4);

considerate anche le varie prese di posizione e recenti dichiarazioni di alti esponenti istituzionali ed alte cariche ecclesiastiche, relativamente sia a pubblici finanziamenti alla scuola privata (in grandissima parte d'ispirazione cattolica) pur nella conferma della laicità dello Stato, e sia ad una ventilata volontà di rinunciare alla totale libertà di scelta e trattamento

degli insegnanti di religione nella scuola pubblica (esclusiva prerogativa, *in toto* a spese pubbliche, degli organismi ecclesiastici con legittimi criteri di valutazione «conformi» alla morale della Chiesa, ma del tutto assenti nell'ordinamento giuridico nazionale);

ricordando infine che lo stesso patrimonio culturale italiano si sta arricchendo con la crescente presenza su tutto il territorio nazionale di altre confessioni religiose,

impegna il Governo

a rivedere in tempi brevi, anche all'interno della prossima discussione che si terrà alla Camera dei Deputati in relazione al disegno di legge sulla cosiddetta parità scolastica, la norma che concede *in toto* alle Autorità ecclesiastiche cattoliche le prerogative e l'assoluta competenza per la scelta ed il trattamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, siano essi laici o non, ed il tutto a spese pubbliche;

a garantire immediatamente l'osservanza di quei diritti civili, individuali e costituzionali dettati a salvaguardia di tutti i cittadini italiani, (diritti talvolta non del tutto «conformi» alla morale della Chiesa Cattolica) anche nei confronti di coloro che collaborano a tempo determinato con soggetti stranieri i quali, come conseguenza di accordi internazionali, operano in strutture pubbliche nazionali a spese della stessa comunità nazionale;

a modificare la normativa di cui sopra anche conformemente alle indicazioni ed interpretazioni della Corte costituzionale (a partire dalla n. 203 dell'11 aprile 1989;

ad adoperarsi per annullare tutte quelle discriminazioni, nei confronti delle confessioni religiose di minoranza, nel settore dell'istruzione e formazione scolastica ed universitaria, sia nella conferma dell'assenza di una «religione di stato» e sia nella consapevolezza della laicità dello Stato.

**9/5367/111.** Gnaga, Terzi, Parolo, Apolloni.

La Camera,

considerato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 21, comma 18, ha previsto, a partire dal gennaio 1998, la registrazione obbligatoria dei contratti di locazione di fondi rustici, compresi quelli di importo inferiore a lire due milioni e mezzo, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale;

sottolineato come l'elevazione del carico fiscale potrebbe determinare un sostanziale abbandono del ricorso ai contratti di affitto per porzioni limitate di terreno, i quali hanno invece un'importante funzione per il mantenimento del tessuto economico delle zone montane, nonché per le esigenze di conservazione ambientale;

considerata l'estrema frammentazione del territorio agricolo del nostro Paese, che impone agli operatori di stipulare una pluralità di contratti d'affitto di terreni agricoli per poter costituire un'azienda agricola di dimensioni economicamente accettabili, con evidente aggravio degli oneri burocratici ed intasamento degli uffici finanziari;

ricordato come, nel corso dell'esame in sede legislativa presso la Commissione finanze del disegno di legge n. 4565-ter/1, sia stato accolto dal Governo un ordine del giorno tendente a porre rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione della suddetta disposizione;

ricordato come, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 5267, la Commissione bilancio abbia introdotto l'articolo 7, il quale contiene, tra l'altro, una norma che prevede la possibilità di assolvere all'obbligo di registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici non formati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata mediante presentazione, entro il mese di febbraio 1999, di un'unica denuncia, relativa anche a più contratti stipulati nell'anno precedente, disponendo inoltre che l'imposta di registro applicabile sulla somma dei corrispettivi

pattuiti per i singoli contratti non deve essere inferiore alla misura fissa di lire 100 mila;

sottolineato, infine, come la questione assuma particolare urgenza in concomitanza con l'inizio del nuovo anno agrario, periodo nel quale vengono normalmente rinnovati i contratti d'affitto dei fondi rustici,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative volte ad esonerare dall'obbligo della registrazione i contratti pluriennali di fondi rustici quando il canone annuo risulti inferiore a lire cinquecentomila, chiarendo inoltre che la nuova disciplina recata dal provvedimento in esame si applica anche a quanti non abbiano provveduto ad effettuare la registrazione nel periodo compreso tra la stipula dei nuovi contratti, che interviene normalmente alla scadenza dell'anno agrario, ed il mese di febbraio 1999.

**9/5267/112** Prestamburgo, Benvenuto, Repetto.

La Camera,

con riferimento alle provvidenze a sostegno della emittenza televisiva locale, approvate nell'ambito del disegno di legge 5267, all'articolo 35,

impegna il Governo

a rivedere in aumento — per gli anni successivi al primo — l'entità delle somme a disposizione, attraverso l'elevazione del canone di concessione a carico delle emittenti televisive nazionali private sino ad un massimo dell'1 per cento del fatturato annuo delle stesse emittenti, predisponendo e presentando in Parlamento il relativo disegno di legge entro e non oltre il 31 gennaio 1999.

**9/5267/113** Ostillio, Servodio, Parenti, Leccese, Stanisci, Mastroluca, Rossiello, Paolo Rubino, Ricci, Lumia, Rotundo.

La Camera,

considerato che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 33, comma 1, prevede la cancellazione dal 31 dicembre 1998 della condizione della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da *ex*-dipendenti dell'amministrazione finanziaria e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

visto che la cancellazione della predetta condizione determinerà una pesante discriminazione tra ricevitori del lotto in quanto solo per quelle gestite da rivenditori di generi di monopolio resterà in vigore il requisito della distanza minima determinato con regolamento applicativo dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

considerato che le ricevitorie del lotto gestite da *ex* dipendenti dell'amministrazione finanziaria si troveranno invece in condizioni sfavorevoli non potendo godere di un bacino di utenza riservato minimo di 200 metri;

rilevato come contro tale discriminazione si sia espressa la Direzione generale dei Monopoli di Stato secondo la quale l'assenza di una distanza minima di rispetto tra ricevitorie è antieconomica e penalizza la redditività del sistema di raccolta delle giocate,

impegna il Governo

ad assicurare un bacino di utenza minimo di 200 metri a tutte le ricevitorie del lotto.

**9/5267/114** Massidda, Cuccu, Cicu, Filocamo.

La Camera,

premesso che:

esaminato l'A.C. 5267 recante « misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

le imprese industriali utilizzano dei soggetti che non sono lavoratori dipen-

denti, ma godono della posizione di lavoratori autonomi, in quanto molto spesso titolari di imprese artigiane;

si discute sempre di più di flessibilità del lavoro e si affacciano al panorama delle tipologie contrattuali figure nuove, in ordine alle quali esistono proposte di legge dirette ad individuare nuove discipline;

non si può trascurare che oggi come oggi la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non è facile, con la conseguenza che gli istituti previdenziali promuovono l'instaurarsi di contenziosi lunghi e onerosi;

molte volte i lavoratori autonomi, che gli istituti previdenziali vorrebbero inquadrare come dipendenti, versano i contributi, sia in quanto titolari di impresa (iscritti quindi ai relativi albi professionali), sia in quanto prestatori autonomi;

bisogna fornire certezze sia alle imprese committenti che ai lavoratori autonomi sui rapporti contrattuali in essere ed al contempo offrire un meccanismo diretto a sanare il cospicuo contenzioso in atto,

impegna il Governo

ad intervenire con solerzia, perché ai fini previdenziali e contributivi le prestazioni lavorative rese con continuità tra soggetti privati o pubblici debbano intendersi come prestazioni di lavoro autonomo;

a definire i procedimenti contenziosi, amministrativi e giudiziari di qualsiasi stato e grado, pendenti con istituti previdenziali ed aventi ad oggetto il riconoscimento della natura autonoma o subordinata di prestazioni lavorative rese all'interno di rapporti già cessati, mediante versamento entro il 31 luglio 1999 dei soli contributi, esclusa l'applicazione di sanzioni e maggiorazioni per interessi;

ad estinguere, in riferimento ai contenziosi di cui al punto precedente, ogni illecito e obbligazione per sanzioni amministrative nonché ogni altro onere accessorio, ivi comprese le spese di giudizio.

**9/5267/115** Bampo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato l'articolo 8 recante norme che, rideterminando le aliquote delle accise sugli oli minerali, riducono il costo del gasolio da riscaldamento e del GPL;

considerate le specificità geografica e climatica delle zone montane, che incidono pesantemente sulla quantificazione dei costi di riscaldamento e determinano condizioni fortemente penalizzanti per i cittadini ivi residenti;

considerato che molte zone montane presentano impianti termici, sia domestici che industriali funzionanti a metano;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti atti a ridurre anche le consistenti accise applicabili al metano, al fine di rimuovere di squilibri che l'attuale regime fiscale produce sui costi di riscaldamento ed eliminare, quindi, le discriminazioni tra coloro che vivono nelle zone montane rispetto a quelli che abitano le altre zone.

**9/5267/116** Galli, Bampo.

La Camera,

preso atto del complesso della manovra finanziaria;

ricordato come si ribadisca il principio di uno Stato più leggero e meno invasivo;

rilevata la progressiva dismissione di diversi settori economici da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad esaminare il percorso più adatto, in tempi ragionevolmente brevi, per una cessione delle azioni di proprietà dell'ANAS —

Ministero dei lavori pubblici sia nella SI-TAF — traforo del Fréjus, che nella Società Traforo del Monte Bianco.

**9/5267/117** Caveri, Massa, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

La Camera,

al fine di incentivare l'incremento di attività e la modernizzazione di tutte le imprese della distribuzione,

impegna il Governo

alla emanazione di opportune e apposite disposizioni con le quali si provveda a:

1) estendere gli incentivi per l'acquisto di beni strumentali ed informatici ex articolo 11 della legge n. 449 del 1997 alle imprese all'ingrosso;

2) innalzare il credito di imposta al 40 per cento;

3) eliminare il limite di 50 milioni nel triennio quale tetto massimo di beneficio ottenibile per le imprese lasciando libera la regola del *de minimis* pari a circa 190 milioni nel triennio.

**9/5267/118** Fei, Pezzoli, Bono, Detomas, Servodio, Mazzocchi, Molinari, Ruggeri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;

considerato che il cosiddetto « terzo settore » rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un pilastro fondamentale all'interno della società civile e un cardine indispensabile per lo svolgimento di ini-

ziative sociali, culturali e ricreative a favore della collettività che si ritiene opportuno incentivare ed agevolare;

considerato che la normativa fiscale, amministrativa e sanitaria costituisce, allo stato di cose attuale, un pesante vincolo burocratico ed un onere finanziario spesso insopportabile per la miriade di associazioni e gruppi appartenenti al mondo del volontariato,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti normativi affinché si elimini il vessatorio regime dell'imposta sugli spettacoli per le attività *non profit* alla pari di quanto già previsto *ex* articolo 71 della legge n. 633 del 1941 per le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. che possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

**9/5267/119** Rizzi, Bampo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;

considerato che l'applicazione di alcune leggi in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza ambientale costringe le piccole imprese, soprattutto artigiane, a sostenere oneri eccessivi,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di sostenere i piccoli imprenditori artigiani, commerciali e di servizi, nelle azioni di adeguamento delle proprie imprese alle disposizioni relative alla sicurezza e alla tutela ambientale;

a correggere altresì i problemi derivanti dall'attuale decreto attuativo delle normative sui rifiuti, sulla base della risoluzione approvata dalla « Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » entro le scadenze previste.

**9/5267/120** Paolo Colombo, Barral, Comino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;

considerata l'importanza che assumono gli impianti a fune per l'economia di molti comuni montani e meta di turismo sciistico,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di consentire a soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, di detrarre dal reddito delle persone fisiche e da quello delle persone giuridiche le spese sostenute per gli interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi.

**9/5267/121** Comino, Barral.

La Camera,

premesso che:

la musica è cultura ed è massivamente diffusa anche attraverso i *compact disc*, particolarmente acquistati da giovani che ne sono i maggiori fruitori;

l'elevata imposizione indiretta sui prodotti commercializzati incide in modo rilevante sul loro costo,

impegna il Governo

ad individuare le modalità per diminuire l'incidenza dell'IVA sul costo complessivo dei *compact disc* allineandola ai parametri europei.

**9/5267/122** Risari, Delbono, Ruggeri, Scantamburlo, Molinari, Valetto Bitelli, Riva, Ladu, Repetto.

La Camera,

considerata la necessità di favorire l'aumento dell'offerta di abitazioni da dare in locazione per periodi sufficientemente lunghi e quindi l'opportunità di favorire fiscalmente coloro che si impegnano a dare in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni immobili urbani non di lusso,

impegna il Governo

a prevedere:

a) un abbattimento dell'IVA per i soggetti che acquistano case di civile abitazione non di lusso ultimate nel triennio 1999-2001 e che si impegnano a locarle per un periodo non inferiore a dieci anni;

b) per i medesimi soggetti una esenzione dall'IRPEF o dall'IRPEG del reddito derivante dalle unità immobiliari di cui in premessa, limitatamente al periodo di effettiva locazione e comunque per una durata non superiore a dieci anni.

**9/5267/123** Radice, Stradella.

La Camera,

considerato:

che la crisi drammatica che caratterizza l'attuale momento del mercato immobiliare dipende, in buona parte, dal fatto che è venuta a mancare, quasi completamente, quella parte della domanda che investiva non tanto in vista del reddito ritraibile dall'affitto, quanto, piuttosto, in vista della possibilità di realizzare guadagni in conto capitale;

che, in una tale situazione, ferma restando la necessità di una profonda revisione dell'intera fiscalità immobiliare, occorre adottare con urgenza misure capaci: di dare nuovo impulso al settore; di agevolare la soluzione del problema abitativo per tutti coloro che non sono in condizione di accedere alla proprietà della casa; di dare una risposta adeguata alla crescente esigenza di mobilità, propria delle società moderne;

che, sul piano sociale, la casa destinata all'affitto ed utilizzata come abitazione principale dal locatario sembra meritevole di tutta la considerazione che il legislatore attualmente riserva alla cosiddetta prima casa;

che l'adozione di agevolazioni fiscali per le case destinate all'affitto presenta un costo minimo per l'Erario (giacché si tratta di rinunciare ad un gettito futuro e alquanto problematico, in ragione della scarsissima o inesistente propensione ad effettuare investimenti in tale ambito) ed un alto rendimento immediato in termini non solo di utilità sociale, ma, paradossalmente, anche di gettito complessivo, dovendosi ragionevolmente scontare rilevanti effetti positivi, oltre che sui livelli produttivi e occupazionali, anche sulle attività imponibili agli effetti di tutti i tributi che, comunque, continuerebbero ad avere applicazione (esempio ICI, imposte sul reddito d'impresa e di lavoro subordinato),

impegna il Governo

ad adottare nuove misure agevolative per l'acquisto di case destinate all'affitto prevedendo che per le cessioni di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto di incisivi interventi di recupero, ultimate entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento adottato e destinate dall'acquirente alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni, si applica l'aliquota IVA del 5 per cento e che il reddito derivante da tali unità immobiliari è esente dall'IRPEF o dall'IRPEG, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

**9/5267/124** Stradella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante « misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 57 in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori;

preso atto della notevole imposizione tributaria gravante sulla categoria degli autotrasportatori, più volte oggetto di vessatori controlli da parte degli ispettori del lavoro;

valutata l'opportunità di interpretare, per le imprese di autotrasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, e agli articoli 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, nonché all'articolo 28 della legge n. 689 del 1981 nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquennio hanno valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni;

vagliata, altresì, la necessità di interpretare le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1996, convertito dalla legge n. 402 del 1996, nel senso che, per le visite ispettive, eventuali ed ulteriori verifiche debbono limitarsi soltanto a periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza;

considerato che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, sulla base di accordi stipulati con la controparte sindacale ovvero in presenza di forfettizzazione dello straordinario per effetto di CCNL, non possono essere computati quale lavoro effettivo,

impegna il Governo

a prevedere per la categoria degli autotrasportatori che hanno avanzato domanda di condono con riserva (*ex* articolo 4 della

legge n. 140 del 1997) agevolazioni tributarie nella misura pari a quanto i medesimi avrebbero dovuto pagare a titolo di condono.

**9/5267/125.** Copercini, Caparini, Bagliani.

La Camera,

premessò:

che nella primavera del 1987 gravissime calamità sconvolsero ampie zone della Valtellina ed altre aree limitrofe delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, con rilevante compromissione del territorio e dell'economia delle stesse;

che il Parlamento approvò la legge n. 102 del 1990 per gli interventi necessari al ripristino della sicurezza dei luoghi, il rilancio delle attività produttive e la riqualificazione delle attrezzature sociali dei comuni colpiti;

che ai piani attuativi della legge, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 1991 (piano di difesa del suolo) e nel 1992 (piano di ricostruzione e sviluppo), venne affidato il compito di programmare e qualificare la spesa delle risorse messe a disposizione;

che in particolare il piano di ricostruzione e sviluppo, prevedendo l'assegnazione di contributi in conto interesse ai sensi dell'articolo 12 (aiuti alle imprese) e 13 (interventi di riqualificazione strutturale dei pubblici servizi), ipotizzava il reperimento all'interno delle disponibilità finanziarie della legge delle sole quote di investimento, rinviando a successivi provvedimenti la messa a disposizione delle annualità successive al periodo di validità del piano;

che sempre il medesimo piano di ricostruzione e sviluppo teneva conto della realizzazione di interventi infrastrutturali (viabilità e ferrovie), previsti su altre voci della spesa dello Stato, che in realtà non ebbero seguito se non in misura notevolmente più ridotta di quanto previsto, ren-